

FAQ - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI SERVIZI DI VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE ED EX POST SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. - CIG LOTTO 1: 8785345809 - CIG LOTTO 2: 8785370CA9 - COD. GARA: 8178184

1. Si chiede conferma che la richiesta di indicazione della terna dei subappaltatori trattasi di un refuso, poiché non prevista dalla normativa vigente.

Risposta:

Nel succedersi delle disposizioni in materia di subappalto ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, l'ultimo D.L. del 31 maggio 2021 n. 77 all'art. 49 comma 1, lettera a), secondo periodo ha abrogato l'art. 1, comma 18 del D.L. n. 32/2019 (convertito in L. n. 55/2019) che aveva previsto (fino al 31/12/2020, termine questo poi prorogato al 31/12/2021) la sospensione del comma 6 dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Sulla base degli aggiornamenti normativi sopra indicati torna in applicazione detto comma 6 che prevede l'obbligatorietà di indicare la terna di subappaltatori in sede di Offerta e si confermano, pertanto, le indicazioni fornite nel Disciplinare di gara.

2. Riguardo la vostra risposta al quesito posto sull'indicazione della terna dei subappaltatori, si segnala che l'applicazione della norma è sospesa: (fino al 30 dicembre 2023 il presente comma è sospeso, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 del decreto-legge n. 77 del 2021) Il comma nella formulazione attuale recita: "Fino al 31 dicembre 2023, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore." Si chiede conferma che non vada indicata la terna e che non dovranno essere allegati documenti in capo ai subappaltatori, ma che sarà sufficiente indicare la quota e le attività che saranno oggetto di subappalto.

Risposta:

La disamina delle disposizioni succedutesi in materia con le relative proroghe, nonché, da ultimo, l'Art. 49 comma 1 lettera a), secondo periodo, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 induce a confermare - **a rettifica della risposta fornita al quesito n. 1** - che fino al 31 dicembre 2023 è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'Art. 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'Art. 174 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'Art. 80 del medesimo Decreto, riferite al Subappaltatore. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, del D.L. 31 maggio n. 77 del 2021 si riferisce infatti esclusivamente al primo periodo dell'Art. 1, comma 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Conseguentemente **non sussiste l'obbligo di indicare, ivi incluso nella compilazione del DGUE, la terna dei subappaltatori e non dovrà essere altresì allegata la documentazione a questi riferita, funzionale alle verifiche in sede di gara di cui all'Art. 80 del Codice.**

Sulla base di tali considerazioni, devono intendersi semplificati gli adempimenti e le indicazioni relative al subappalto di cui al Disciplinare di Gara, laddove il concorrente intenda ricorrere allo stesso.

Nello specifico, le modifiche riguardano in parte l'Art. 8 "Subappalto" del Disciplinare di Gara (Prot. D21/8330) che, per comodità espositiva, è da intendersi come di seguito sostituito:

"Il concorrente indica all'atto dell'Offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cattimo e la relativa quota di subappalto, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'Art. 105 del Codice, così come derogato e modificato dall'Art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si richiama altresì il disposto del primo periodo del comma 14 dell'Art 105 del Codice, così come sostituito dal citato Art. 49 del D.L. n. 77 del 2021, secondo cui: "il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'Art. 105, comma 3 del Codice.

Resta inteso che l'affidamento in subappalto risulterà sottoposto, ai sensi del richiamato Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni:

- il Concorrente deve aver indicato, all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale;*
- l'Aggiudicatario (Fornitore) dovrà depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;*
- l'Aggiudicatario (Fornitore) dovrà allegare al contratto di subappalto, ai sensi dell'Art. 105, comma 7, del D.lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice; nel caso in cui l'Aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del Consorzio;*
- con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla procedura di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività ad esso affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli Artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e quelli del presente Disciplinare;*
- che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla vigente normativa".*

Analogamente, a rettifica delle indicazioni di cui agli Artt. 14.2, Sezione D (pag. 26 e 27), e 14.3.2 - Documentazione a corredo (pag. 29), del Disciplinare di Gara, non è obbligatorio indicare la denominazione dei tre subappaltatori proposti nella compilazione del DGUE, né allegare il DGUE ed il PASSOE per ogni Subappaltatore.

3. Riguardo la garanzia provvisoria si chiede conferma che non sia richiesta l'autentica notarile e che sia sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

Risposta:

Si conferma che è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

L'indicazione di cui ai punti 8) e 9) pag. 17 dell'Art. 9 "Garanzia provvisoria" del Disciplinare di Gara (Prot. D21/8330) è da considerarsi come alternativa, secondo quanto di seguito specificato.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria e di dichiarazione di impegno sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'Art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, lo stesso dovrà essere dunque corredato:

- da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
- oppure da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra citato Decreto.